

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Ordinanza n.63 del 29/10/2020

Oggetto: Ordinanza chiusura mercato settimanale n. 62 del 27/10/2020 - parziale revoca.

IL SINDACO

PREMESSO che:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTI:

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "*Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;

il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;

il D.P.C.M del 9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale art 1 "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*;

il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020;

il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;

il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020;

il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19;

il D.P.C.M. del 02 Aprile 2020;

il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020-10-20

il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione Mondiale della sanità dell' 11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

I DD.P.C.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020;

le Ordinanze Regionali nn. 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente del 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020;

VISTA in particolare l'ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 della Regione Campania con la quale si ordina con effetto immediato ai cittadini residenti nel Comune di Arzano il divieto di allontanamento dal relativo territorio comunale;

DATO ATTO:

delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630;

dell'ordinanza sindacale n. 62 del 27/02/2020 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione temporanea del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo e Via Macello e del Mercatino domenicale alla Via San Salvatore dal 30 Ottobre 2020 al 16 Novembre 2020;

CONSIDERATO che nella normativa sia di livello statale che regionale contenuta negli ultimi DPCM così come nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania, pur nelle diverse restrizioni stabilite, non è prevista la sospensione dei mercati;

TENUTO CONTO

dell'incontro svoltosi con i rappresentanti delle associazioni di categoria nel corso del quale sono state rappresentate le gravi difficoltà economiche in cui versa l'intero comparto del commercio ambulante a posto fisso;

RITENUTO, nell'ottica del giusto contemperamento dei concorrenti diritti alla salute ed alla libertà di iniziativa economica, entrambe di rilievo costituzionale opportuno rettificare l'ordinanza n. 62 del 27/10/2020 e perciò disporre il mantenimento dell'apertura del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore nel rispetto delle misure di contenimento già vigenti e fatte salve future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- la rettifica dell'ordinanza sindacale n. 62 del 27/10/2020, disponendo il mantenimento dell'apertura del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo e Via Macello e del Mercatino domenicale alla Via San Salvatore nel rispetto delle misure di contenimento già vigenti e salvo future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;
- di confermare l'ordinanza sindacale n. 62 del 27/10/2020 in tutte le parti non in contrasto con la presente;

COMUNICA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Alla Presidenza della Regione Campania;

Al Comando di Polizia Locale;

Alla Stazione dei C.C. di Casoria;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola

i quali, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.



Il Sindaco
Avv. Raffaele Bene